I.C. "PARRI - VIAN" di Torino
Prot. 0001691 del 10/02/2023
V-4 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PARRI – VIAN"
Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 01101166888 –
C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

Torino, 10 febbraio 2023

Protocollo per l'istruzione parentale
Protocollo per esame di stato I ciclo candidati esterni

Si comunica con la presente la normativa di riferimento relativa all'oggetto:
Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;
D. Lgs. 297/1994 artt. 111, 192 e 193; O.M. 90/2001 artt. 4,6,8;
D. Lgs 59/2004 art. 8, cc 4 e 11, cc 5 e 6;
D. Lgs. 296/2006 art. 1 c. 622;
D. Lgs 76/2005 art. 1 commi 4 e 5;
C. M. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005; C.M. 35 del 26/03/2010;
C. M. 1865 del 10/10/2017;
C. M. 22994 del 13/11/2019 sulle iscrizioni;
D. Lgs. 62 del 13/04/2017, artt. 10 e 23;
D. M. 741/2017.

1. ISTRUZIONE PARENTALE

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto−dovere all'istruzione e alla formazione che, come è noto ex. Art. 1, comma 622, L. 27/12/2006, n. 296 − Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) prevede che:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo entro anno di età".
...omissis… L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni … omissis… L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008".

L'obbligo di istruzione quindi mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.
L'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 76/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto−dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 le1era c) della l. 53/2003") prevede che:
"l genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto−dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 76/2005:

"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al prede1o dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere che concorderà, a seconda dei casi, con i genitori le modalità di monitoraggio e programmazioni;
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio con valore legale sono di due tipi: intermedi e finali. Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli (né intermedi né finali) aventi valore legale, come invece è dato alle scuole statali e paritarie.

I titoli finali comportando il superamento di un esame di Stato e vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Gli studenti arrivano alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, di norma attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del d. lgs. 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità".

La Circolare ministeriale n. 35 del 26/03/2010 regolamenta chiaramente la questione degli esami annuali stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e statuisce quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità. Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- *ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;*
- *coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:*

-ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

-al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe delle scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

- ➔ L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione a una determinata classe.
- ➔ Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o (in caso di malattia dell'alunno) nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D. Lgs. 59/2004).
- ➔ Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- ➔ Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

- ➔ La domanda va fatta entro il 30 aprile (C. M. 1865/2017).
- ➔ Le norme dettate dal MIUR rappresentano una procedura finalizzata a emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) e sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
- ➔ Le norme di riferimento sono quelle indicate in premessa (art. 8 e 11 D.Lgs. 59/2004; artt. 192 e 193 d. lgs. 297/1994; Decreto legislativo 62/2017).
- ➔ Nel nostro ordinamento (con le Indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). Il raggiungimento di tali obiettivi è ciò che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.
- ➔ A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunna/o durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento−riferimento alle Indicazioni Nazionali.
- ➔ La sede di esame è indicata dalle norme.
- ➔ Nel caso in cui gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- ➔ Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo che la scuola possiede per accertare che venga effettivamente svolto l'insegnamento−apprendimento, come si evince dalla Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".
Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Modalità operative
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità **entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento.
Ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
In sostanza, per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità in qualità di candidati esterni al termine dell'anno scolastico coloro che non siano passati a istruzione parentale prima del 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento (art. 193 del d. lgs. 297/94).

Requisiti di ammissione
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
L'accesso agli esami di idoneità per le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame abbiano compiuto o compiano rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Sedi di esame
Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale di norma sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria di norma sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D. M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:
− per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
− per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi.
Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni per i quali si intenda chiedere l'iscrizione a esame di idoneità presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa **entro il 15 marzo**. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione all'esame a una scuola statale o paritaria **entro il 30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

Commissione d'esame
La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da docenti della scuola primaria designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è composta da docenti del corrispondente grado scolastico designati dal dirigente scolastico. Presiede la commissione il dirigente scolastico o un docente da questi delegato.
Spetta alla commissione la predisposizione delle prove d'esame tenendo a riferimento le *Indicazioni Nazionali per il Curricolo*.

Calendario d'esame e prove d'esame
Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità

vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte riguardanti, rispettivamente, l'area linguistica e l'area matematica e un colloquio teso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei decimi in ogni prova d'esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore a giudizio della commissione esaminatrice.
L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

2. ESAME DI FINE CICLO PER CANDIDATI ESTERNI

Occorre tenere presente che si tratta di cosa diversa rispetto all'istruzione parentale e al relativo esame di idoneità.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 10, c. 5 del d. lgs. 62/2017 che stabilisce i requisiti di ammissione. Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
In base all'art. 3 del DM 741/2017 i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di **avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo**.
Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda a una scuola statale o paritaria **entro il 20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Claudia CAMA
firmato digitalmente

Allegati:
A) istruzione parentale: modulo per il ritiro dell'alunno (entro il 15 marzo)
B) modulo richiesta passaggio a istruzione parentale
C) modulo domanda per esame di idoneità in istruzione parentale (entro il 30 aprile)

D) candidati privatisti: modulo per il ritiro dell'alunno dalla frequenza (entro il 15 marzo)
E) modulo domanda per candidato privatista esame di fine ciclo (entro il 20 marzo)

All. A - ritiro da frequenza per istruzione parentale

MODULO RITIRO ALUNNO/A DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Scadenza termine di presentazione della comunicazione: 15 marzo di ciascun anno

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "PARRI-VIAN"

ll sottoscritto _____nato a _____
il _____, residente a _____ in via/piazza _____
n__, Tel_____Cellulare_____Email_____

e la sottoscritta _____nata a _____
il _____, residente a _____ in via/piazza_____
n____, Tel_____Cellulare_____Email_____

GENITORI/TUTORI dell'alunno/a

_____
nato/a a _____il _____, frequentante nell'a.s.
_____la classe _____ sez___della

[ ] scuola primaria [ ] scuola secondaria I grado

COMUNICANO di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna. **DICHIARANO** ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- ☐ che intendono provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- ☐ che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del/la proprio/a figlio/a per l'a.s. _____;
- ☐ che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____ con indirizzo _____
- ☐ che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei (capacità e possibilità tecniche ed economiche) per impartire tale istruzione al/la proprio/a figlio/a avvalendosi anche della collaborazione di professionista competenti sul piano culturale e didattico: _____ (indicare eventuale nome di docente privato o associazione culturale di riferimento). A tal fine comunicano: Titolo di studio padre _____ Titolo di studio madre _____
- ☐ che si impegnano a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, così come previsto dalle CC. MM. n. 35/2010 e 48/2012:
  - all'esame di idoneità (da sostenere ogni anno) nel caso in cui si assolva all'obbligo scolastico mediante istruzione parentale;
  - all'esame di idoneità nel caso in cui l'alunno frequenti una scuola non statale e non paritaria e si intenda iscriverlo a scuole statali o paritarie, nonché (in ogni caso) al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado;
- ☐ di prendere atto che a partire da oggi il/la proprio/a figlio/a perde la qualità di alunno/a di codesto Istituto e la qualifica di alunno/a di scuola statale;
- ☐ di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori dell'alunno/a

Torino, _____

Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali. I sottoscritti dichiarano di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie nel sito web dell'Istituto Comprensivo "Parri-Vian" di Torino.
Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____
(1) nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale

All. B – domanda di passaggio a istruzione parentale

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "PARRI-VIAN"

Oggetto: Richiesta istruzione parentale per a. s. _____

I SOTTOSCRITTI
_____ padre nato a _____ il _____
_____ madre nata a _____ il_____
dell'alunno/a _____ che frequenterà/frequentante la classe _____

DICHIARANO

1. di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione di loro figlio/a per i seguenti motivi
_____

2. Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al/la proprio/a figlio/a

3. Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/la proprio/a figlio/a

4. Titolo di studio padre_____
   Titolo di studio madre_____

5. che l'istruzione parentale sarà svolta presso_____
con indirizzo _____

6. che sosterrà l'esame di stato/idoneità presso la Scuola_____
con indirizzo _____
e che si impegnano a comunicare per tempo a codesto istituto un eventuale spostamento di sede di detto esame.
Si allegano i seguenti documenti:
_____
_____
_____.

data_____

Firme
_____
_____

Prot. n° _____
Data _____

Il Dirigente Scolastico,
Letta e considerata la certificazione e la documentazione allegata

☐ SI ACCOGLIE ☐ NON SI ACCOGLIE

Torino, _____
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Claudia CAMA

All. C – domanda di ammissione all'esame di idoneità per alunni in istruzione parentale

DOMANDA DI AMMISSIONE A ESAMI DI IDONEITÀ
termine di presentazione: 30 aprile di ciascun anno

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "PARRI-VIAN"

OGGETTO: Esami di idoneità
Anno scolastico _____/_____- Candidato esterno

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

residente in _____

via_____n._____ cap _____
email _____
tel._____

genitore dell'alunna/o _____

già in possesso del seguente titolo di studio o idoneità :
_____

C H I E D E

di sostenere l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe _____ della scuola _____

Si allega:

-fotocopia del documento di identità

DICHIARA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445

sotto la propria responsabilità che la residenza e i titoli di studio dall'alunna/o posseduti sono quelli sopra indicati.

data_____

Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali. I sottoscritti dichiarano di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie pubblicata nel sito web dell'Istituto Comprensivo "Parri-Vian" di Torino.

Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____

(1) nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, in base al codice civile.

All. D - ritiro per candidato privatista

MODULO RITIRO ALUNNO/A DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Scadenza termine di presentazione della comunicazione: 15 marzo di ciascun anno

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "PARRI-VIAN"

ll sottoscritto _____nato a _____
il _____, residente a _____ in via/piazza _____
n__, Tel_____Cellulare_____Email_____

e la sottoscritta _____nata a _____
il _____, residente a _____ in via/piazza_____
n____, Tel_____Cellulare_____Email_____

GENITORI/TUTORI dell'alunno/a
_____
nato/a a _____il _____, frequentante nell'a.s.
_____la classe _____ sez___della

[ ] scuola primaria [ ] scuola secondaria I grado

COMUNICANO di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola in data odierna.
DICHIARANO ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- che intendono provvedere direttamente all'istruzione del/la proprio/a figlio/a avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del/la proprio/a figlio/a per l'a. s. _____;
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei (capacità e possibilità tecniche ed economiche) per impartire istruzione al/la proprio/a figlio/a avvalendosi anche della collaborazione di professionista competenti sul piano culturale e didattico;
- che si impegnano a presentare domanda di ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione entro e non oltre il 20 marzo.

- di prendere atto che a partire da oggi il/la proprio/a figlio/a perde la qualità di alunno/a di codesto Istituto e la qualifica di alunno/a di scuola statale;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori dell'alunno/a

Torino, _____

Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali. I sottoscritti dichiarano di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie pubblicata nel sito web dell'Istituto Comprensivo "Parri-Vian" di Torino.

Firma del padre (1) _____ Firma della madre (1) _____

(1) nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale

All. E – domanda di ammissione all'esame di fine ciclo per candidato privatista

DOMANDA DI AMMISSIONE DI CANDIDATI ESTERNI A ESAME DI FINE CICLO
termine di presentazione: 20 marzo di ciascun anno

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "PARRI-VIAN"

OGGETTO: Esami conclusivi di fine ciclo
Anno scolastico _____/_____- Candidato esterno

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

residente in _____

via_____n._____ cap_____

email _____
tel._____
già in possesso del seguente titolo di studio o idoneità :
_____

C H I E D E

[ ] di sostenere l'esame di fine ciclo, nell'anno scolastico 20__/20___, in qualità di candidato esterno, presso codesta Istituzione Scolastica

D I C H I A R A di non frequentare alcuna scuola statale o paritaria nell'anno scolastico in corso

Si allega:

- fotocopia del documento di identità

data _____ Firma

_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445

Il sottoscritto _____ dichiara sotto la propria responsabilità che la residenza e i titoli di studio posseduti sono quelli sopra indicati.

data_____ Firma

_____